

Il presente processo verbale, previa lettura, è approvato e sottoscritto, come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vito M. GUERRIERO

IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Dr. Massimo Giampieri)

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gvo n.267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gvo n.267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni consecutivi dal 30 LUG. 2002

Viterbo, li 30 LUG. 2002.

IL SEGRETARIO GENERALE

D' ORDINE del Segr. Gen.le

CANNONE DINO

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi di legge.

Viterbo li 19 AGO. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Vito M. GUERRIERO

Copia conforme per uso amm.vo
Viterbo 30 LUG. 2002

Il Segretario

D' ORDINE del Segr. Gen.le

CANNONE DINO



PROVINCIA DI VITERBO

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Delibera n. 15

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO CACCIA AL CINCHIALE

L'anno 2002 addì dieciannove (del mese di luglio) alle ore 10,20
in Viterbo nell'apposita sala dell'Amministrazione Provinciale si è riunito il Consiglio
per trattare gli oggetti all'ordine del giorno in sessione straordinaria di 1° convocazione.

Presenti Assenti

Presenti Assenti

BENEDETTI Franco	X	
BIANCHINI Paolo	X	
BRUNI Vincenzo	X	
CAIELLO Roberto		X
CAPOZZI Pietro D.		X
CAPPELLI Angelo	X	
CRETA Elvise		X
DE SANCTIS Agnese	X	
DOTTARELLI Luciano	X	
EQUITANI Paolo	X	
GIAMPIERI Massimo	X	
MARINI Giulio	X	
MAZZOLA Mauro	X	

MINCIOTTI Maurizio	X	
OLMI Silvano	X	
PALMEGIANI Giuseppe	X	
PANUNZI Enrico		X
PIANURA Luigi	X	
PIAZZAI Tolmino	X	
ROSSETTI Romolo M.	X	
SACCONI Roberto		X
SPAGNUOLO Vincenzo	X	
TASCHINI Gianfranco		X
TORRICELLI Giancarlo		X
TRAPE' Mario		X

Presiede il Presidente del Consiglio: Dr. Massimo Giampieri

Assiste il Segretario Generale

La seduta è pubblica.

OGGETTO: Modifica Regolamento per l'esercizio venatorio alla specie cinghiale

Riferisce il Presidente Marini.

Da più parti ci è stato richiesto di modificare il Regolamento per la caccia al cinghiale al fine di migliorare alcuni aspetti, specialmente per quanto riguarda i rapporti con i cacciatori che sono soliti effettuare altre forme di prelievo venatorio.

A tal fine abbiamo aperto un dibattito con tutte le realtà venatorie provinciale da cui è emerso che era necessario modificare alcuni articoli, di cui cito le principali modifiche:

- Art 11: abbassamento del limite massimo di territorio da assegnare ad una singola squadra, da 400 ha. a 350 ha.;
- Art 12: sono stati aggiunti alcuni Comuni che, per numero di abbattimenti e per territorio boschivo, faranno parte dei comuni vocati (Latera, Bagnoregio, Civitella D'Aglia, Onano)
- Art 13: è stato introdotto il principio della rotazione per squadre appartenenti allo stesso comune;
- Art 22: è stato posticipato il periodo di presentazione delle domande e per i prossimi due anni non verranno accettate nuove squadre eccetto alcuni casi particolari;

Tutte queste modifiche sono state attentamente vagliate assieme alle associazioni venatorie e portate all'attenzione del CTFVP che ha espresso il proprio parere favorevole.

Pertanto si sottopone all'approvazione del Consiglio la seguente risoluzione:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO

CHE con delibera Consiglio Provinciale n 51 del 05 luglio 1999 veniva approvato il regolamento per l'esercizio venatorio alla specie cinghiale, adottato ai sensi dell'art 34 comma 13 della legge regionale 17/95

CHE la succitata norma prevede che le Province sentite gli ATC di competenza regolamentano la caccia al cinghiale, stabilendo, per il territorio di competenza, il periodo, i giorni, le zone e le modalità di battuta.

CHE la gestione degli ATC è provvisoriamente affidata alle Province nelle more della istituzione delle relative associazioni previste dalla legge 17/95;

CONSIDERATO che al fine di migliorare la gestione faunistica di tale specie alla luce del contenimento dei danni da essa prodotti, sono state sentite le Ass.ni Venatorie ed accolte le loro proposte in termini di modifica del regolamento stesso;

RILEVATO che la proposta di regolamento è stata esaminata dal COMITATO TECNICO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE nella seduta del 29.04.2002;

ACCERTATO che l'argomento è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 02.05.02 ;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del D. Lgs 267/2000 reso dal responsabile del servizio atteso che non ricorrono i presupposti per richiedere il parere contabile, che ha espresso la seguente osservazione: l'art. 2, nel testo licenziato dalla commissione, nel permette di fatto l'esercizio venatorio alla specie cinghiale nella sola forma della battuta (è stata esclusa la forma della "girata", tecnica consigliata dall'INFS nei territori sprovvisti di ampi spazi

boschivi, e resa impossibile la tecnica della "cerca", impossibile da esercitarsi da non più di un cacciatore) contrasta con l'art. 34 della legge regionale 17/95, con il calendario venatorio, riduce gli abbattimenti di una specie ormai sotto controllo la cui attività venatoria dovrebbe per altro essere incentivata sotto tutti gli aspetti.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- di approvare le modifiche all'attuale regolamento per l'esercizio venatorio alla specie cinghiale di cui alla delibera Consiglio Provinciale n 51 del 05 luglio 1999 . Il testo definitivo è costituito dall'articolato allegato che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; secondo l'articolato di cui in allegato che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Intervengono i Consiglieri Dottarelli, Piazzai, Mazzola, Equitani.

Il Presidente ritiene opportuno sospendere i lavori per una breve verifica del disciplinare. Alla ripresa dei lavori il Dirigente del Settore V Dott. Gianlorenzo illustra le modifiche da attuare. Il Consigliere Dottarelli propone di sopprimere il Comma 3 dell'art. 17.

La proposta messa ai voti è respinta con voti favorevoli 4 (gruppi di minoranza) contrari 13 (gruppi di maggioranza). Assente al voto Olmi.

Al termine il Presidente pone in votazione per alzata di mano la deliberazione illustrata che è approvata con voti favorevoli 13 (tredici), contrari 3 (tre): Mazzola, Piazzai e Dottarelli - 1 (uno) astenuto: Cappelli.

Infine il Presidente pone in votazione per alzata di mano la immediata eseguibilità dell'atto, per motivi d'urgenza, che è approvata con la stessa votazione sopra riportata.

ART. 2 - Modalità di esercizio della caccia alla specie cinghiale

1. La caccia al cinghiale è consentita nel periodo indicato dal calendario venatorio esclusivamente secondo le disposizioni del presente regolamento, e deve essere garantito a tutti i cacciatori residenti sul territorio degli ATC della Provincia, che ne facciano richiesta, la possibilità di praticare un'attività venatoria organizzata a squadre. Nei territori appositamente individuati dall'Amm.ne Prov.le e assoggettati a gestione faunistica venatoria dei cinghiale, è vietato esercitare la caccia nei confronti di tale specie in forma diversa da quella della battuta.
2. Nel rimanente territorio la caccia al cinghiale può essere esercitata non in forma di battuta da **non più di un cacciatore** secondo i periodi stabiliti dal calendario venatorio come previsto per legge.
3. Durante la caccia al cinghiale in battuta è vietato abbattere qualunque altra specie di selvaggina ad eccezione della volpe.
4. Qualora il calendario venatorio regionale demandi al presente regolamento la possibilità di anticipare l'esercizio venatorio alla specie cinghiale, la predetta facoltà è demandata ad apposito Decreto del Presidente della Provincia, sentito il CTFVP, nel rispetto delle modalità dettate dal calendario Venatorio Regionale stesso.

ART. 3 - Aree vocate

1. L'Amm.ne Prov.le, sentiti gli ATC, provvede a delimitare in conformità con il Piano provinciale di gestione faunistica di cui all'art 1 le aree vocate da destinare alla caccia al cinghiale e la loro assegnazione alle singole squadre, secondo le modalità di cui al successivo art. 12.
2. Non potranno essere individuate aree vocate nei corridoi siti tra due istituti faunistici. L'Amm.ne Prov.le, censito il numero delle squadre richiedenti ed assegnate le zone, al fine di garantire la massima sicurezza durante l'esercizio venatorio, predisporrà un manifesto idoneo ad informare tutta la popolazione sulla normativa del presente regolamento ed, in modo particolare per far conoscere i segnali che indicano la battuta in atto.
3. A tale manifesto sarà data la massima diffusione a cura del settore caccia e verrà inviata a tutti i comuni della provincia perché lo affiggano sulle pubbliche vie e lo lascino all'Albo Pretorio per l'intera stagione venatoria.
4. Una adeguata tabellazione della zona assegnata avverrà, a cura della squadra, all'inizio dell'anno. La porzione di territorio della zona, di volta in volta interessata dalla battuta dovrà essere segnalata a cura della squadra con bandierine rosse, da posizionare prima della battuta e da togliere al termine, con sopra scritto "battuta in atto pericolo". Le bandierine dovranno essere posizionate solo lungo il perimetro della porzione di zona effettivamente interessata alla battuta in atto e/o sul quale verranno collocate le poste.
5. Ai fini della corretta gestione della specie cinghiale è previsto un contributo annuo di € **5,20** per ogni componenti iscritto alla squadra. Detti proventi verranno impiegati alla realizzazione di opere di prevenzione dei danni previsti nel Piano provinciale di gestione faunistica di cui all'art 1, nonché al risarcimento dei danni causati alle colture dalla specie cinghiale e altre spese relative alla gestione del presente regolamento

ART. 7 - Composizione delle squadre

1. Ogni squadra deve essere composta da almeno 24 cacciatori e per effettuare la battuta di caccia è necessario che vi partecipi almeno il 50% degli iscritti alla squadra, con arrotondamento delle frazioni per eccesso. Per le squadre superiori a 60 unità detta percentuale è ridotta al 30%.

2. All'inizio di ogni battuta il responsabile delle squadre deve compilare l'apposito registro di cui al successivo art. 9. il responsabile dovrà annotare i nomi degli iscritti alla squadra partecipanti alla battuta ed il nome degli eventuali cacciatori ospiti.
3. L'elenco dei partecipanti dovrà essere sbarrato a cura del responsabile con l'annotazione dell'ora di inizio della battuta, e non potrà più essere modificata.
4. Il registro e la copia della domanda di iscrizione dovranno essere esibiti ad ogni controllo, pena la cancellazione della squadra dal registro provinciale.
5. Durante la stagione venatoria ogni squadra dovrà assicurare ed annotare sull'apposito registro almeno tre presenze nei punti di ritrovo ed ogni cacciatore iscritto dovrà partecipare almeno a tre battute, pena la esclusione della squadra nell'anno successivo.
6. Gli iscritti ad una squadra di cinghiale residenti in regione con diversa residenza venatoria non debbono essere iscritti nel relativo ATC, ma possono esercitare solo la forma esclusiva di caccia alla presente specie.

ART. 8 - Ospiti

1. Ogni squadra può invitare partecipanti giornalieri alla caccia, in numero non superiore al 20% degli iscritti, arrotondati per eccesso, **purché in regola con l'iscrizione ad almeno un ATC viterbese.**
2. Gli ospiti non residenti nel Lazio debbono rientrare nel contingente di cui all' art 6 comma 2 del Regolamento regionale di accesso approvato con Delib. C. R. 450/98.

ART. 11 - Superficie massima delle aree

1. L'assegnazione delle aree, che non dovranno mai superare i 350 ettari, sarà effettuata tenuto conto dell'area richiesta dalle squadre iscritte nel registro provinciale, secondo le priorità di cui al successivo art. 17.

ART. 12 - Comuni particolarmente vocati

1. Il territorio provinciale, al fine dell'assegnazione delle aree, sarà suddiviso in due fasce in considerazione della specifica vocazione faunistica:
 - a) Comuni di Acquapendente, Proceno, Tarquinia, Faleria e Calcata, Ischia di Castro e Farnese, **Latera, Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Onano.**
Ogni zona dovrà essere determinata secondo il parametro di 5 ha., per cacciatore iscritto alla squadra.
 - b) Rimanenti comuni della provincia
Ogni zona dovrà essere determinata secondo il parametro di 8 ha, per cacciatore iscritto alla squadra.
2. In entrambe le fasce il territorio dovrà essere al massimo per l'80% specificamente vacato (bosco) con una suddivisione massima di 4 siti idonei per le battute.
3. L'Amm.ne Prov.le si riserva per la determinazione di zone omogenee, la facoltà di derogare dei 10% in difetto od in eccesso alle richieste presentate per rendere omogenee le zone.

ART. 17 - Priorità di assegnazione

1. L'Amm.ne Prov.le, provvede ad assegnare le aree disponibili alle squadre secondo le seguenti priorità:
 - a. squadre residenti nei Comuni comprendenti l'area richiesta con preferenza per le squadre residenti nella circoscrizione comunale ove è ubicata la zona;
 - b. squadre con più anzianità di iscrizione nel registro provinciale;
 - c. squadre residente nei Comuni della Provincia di Viterbo non confinanti con l'area richiesta;
 - d. - squadre residenti nel Lazio;
 - e. squadre residenti in Regioni confinanti;
 - f. altri.
2. Ove più squadre, aventi la stessa priorità , richiedano la stessa zona si procederà all'assegnazione tramite sorteggio effettuato dall'Amm.ne Prov.le e le squadre non sorteggiate si vedranno assegnate le zone residue. In tal caso al ripetersi di detto evento per gli anni successivi si procederà a rotazione.
3. **In mancanza di accordo all'interno della priorità di cui alla precedente lettera a), qualora sia già stato fatto valere quella di cui alla lettera b), in caso di area richiesta da più squadre si procederà con il criterio della rotazione annuale.**
4. il 15% di territorio vocato, anche se richiesto da squadre di residenti, sito nei Comuni di Acquapendente, Proceno, Ischia di Castro, Farnese, Tarquinia, Calcata, Ischia di Castro, Faleria, **Bagnoregio, Latera, Civitella d'Agliano, Onano** dovrà essere riservato alle squadre che nella stagione precedente non hanno potuto espletare il diritto di esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale per mancanza di territorio vacato nel comune di residenza o per avere perso la disponibilità di aree a seguito della zonizzazione dei nuovi istituti faunistici previsti nel PFVP. Tale percentuale di territorio dovrà essere accorpata per ogni singola squadra che acquisirà la stessa priorità delle squadre residenti nei Comuni stessi.
5. E' possibile l'iscrizione di una squadra sul registro provinciale senza chiedere l'assegnazione di una specifica zona.
6. Tali squadre potranno esercitare le battute sulle zone delimitate nella stagione precedente e rimaste vacanti che verranno contraddistinte con appositi indicazioni dell'Amm.ne Prov.le che provvederà ad individuare i punti di ritrovo.

ART. 22 - Norme finali e transitorie

1. E' fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di legge.
2. Per la stagione venatoria 2002-2003 le domande di cui all'art 4 sono posticipate al 31 luglio 2002.
3. Per un periodo transitorio di due stagioni venatorie a partire da quella 2002-2003, non saranno accettate nuove iscrizioni di squadre al registro provinciale.
4. Nei Comuni dove non esistono squadre le disposizioni di cui al precedente comma 3 non hanno effetto.

A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E

P
R
O
V
I
N
C
I
A
L
E

V
I
T
E
R
B
O